



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Massa Carrara

*Organismo iscritto al n.154 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia*

### **REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA**

#### **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

#### **Art. 2 – DOMANDA DI MEDIAZIONE**

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato in forza di procura può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione o in forma libera.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
  - a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, anche telefonici e digitali, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  - b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
  - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
  - d) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
  - e) il recapito digitale al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o da remoto;
  - f) in caso di mediazione demandata dal Giudice, gli estremi dell'ordinanza che deve essere

allegata alla domanda di mediazione;

g) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che deve essere allegato.

**3.** Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente via pec. Alla domanda deve essere allegato: il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio del procedimento e dell'indennità di mediazione per il primo incontro secondo il tariffario vigente ed ai sensi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n.150/2023 e s.m.i., il certificato di residenza della parte chiamata o la visura della CCIAA in caso di persona giuridica.

**4.** Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

### **Art. 3 – ADESIONE ALLA MEDIAZIONE**

**1.** L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal suo avvocato in forza di procura può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione o in forma libera.

**2.** L'adesione alla mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, anche telefonici e digitali, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.

**3.** L'adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con indicazione del relativo valore;

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato con allegazione del certificato di residenza o della visura della CCIAA in caso di persona giuridica;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a

spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che deve essere allegato.

**4.** L'adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente via pec almeno 5 giorni prima della data dell'incontro.

**5.** All'adesione deve essere allegato il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese e dell'indennità secondo il tariffario vigente ed ai sensi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n.150/2023 e s.m.i..

**6.** Il deposito dell'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

**7.** Ove la parte invitata compaia al primo incontro di mediazione senza avere preventivamente depositato la propria adesione ai sensi dei commi precedenti, l'adesione alla procedura è regolarizzata tramite la Segreteria, previa sottoscrizione del modulo di adesione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

#### **Art. 4 – ISTANZA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA**

**1.** La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati in forza di procura può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione o in forma libera.

**2.** La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, anche telefonici e digitali, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.

**3.** La domanda di mediazione può contenere:

- a) la concorde indicazione del nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di Mediazione;
- b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale di ciascuna delle parti cui inviare il link del collegamento;
- c) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, che deve essere allegato.

**4.** La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente via pec.

**5.** Alla domanda deve essere allegato, il documento di identità delle parti in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA, l'informativa privacy sottoscritta da ciascuna parte e le ricevute di pagamento delle spese e dell'indennità di mediazione per il primo incontro secondo il tariffario vigente ed ai sensi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023 e s.m.i.

**6.** Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

## **Art. 5 – LA SEGRETERIA**

**1.** La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

**2.** La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, al verbale dal quale risulta la conciliazione ed all'accordo di conciliazione, tutti completi di data.

**3.** La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 2 del presente regolamento, od all'art. 4 in caso di domanda congiunta, e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

**4.** La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale;

**5.** All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro fra le parti che deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne

la ricezione. La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza una sola volta dal momento della ricezione della comunicazione della domanda. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di Mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di comunicazione della domanda. L'Organismo non è responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni in caso di domande depositate in concomitanza di scadenze dei termini e/o di domande incomplete e/o inesatte dei dati necessari alla sua comunicazione.

**6.** Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia alle parti del procedimento copia dei seguenti atti: i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, il verbale dal quale risulta la conciliazione e l'accordo di conciliazione, tutti completi di data.

**7.** Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. 150/2023 e s.m.i. e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti e documenti depositati dalle parti, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo Mediatore. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti anche su supporto informatico.

**8.** In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale verrà inviato il giorno dell'incontro.

## **Art. 6 – SEDE DEL PROCEDIMENTO**

**1.** Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, presso il Tribunale di Massa o nelle eventuali sedi secondarie.

**2.** Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore, del Responsabile dell'Organismo.

## **Art. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI**

**1.** Nei casi previsti dall'art. 5, c. 1, del D. Lgs. 28/2010, ovvero quando la mediazione è demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati

**2.** La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

**3.** Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

**4.** Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo: nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle

comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

**5.** Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, Mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il Mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
- h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
- i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";

- l) all'incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
- m) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro;
- n) negli incontri svolti con alcune delle parti in presenza ed altre in collegamento da remoto il verbale dovrà essere sottoscritto da tutte le parti e dai loro legali e dal Mediatore con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- o) l'accordo di mediazione dovrà essere sottoscritto dalle parti con le stesse modalità di sottoscrizione del verbale conclusivo;
- p) Nel caso in cui la mediazione sia telematica con documento nativo digitale i verbali dovranno essere firmati digitalmente. Se la mediazione è in presenza con alcuni incontri da remoto i verbali saranno firmati analogicamente;

## **Art. 8 – LA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA**

1. Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. la mediazione, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art. 7 del presente regolamento.
4. Al termine del procedimento il Mediatore, direttamente o per il tramite della Segreteria, invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto, affinché tutti i partecipanti in successione tra loro lo sottoscrivano mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e lo inoltrino, sempre telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata, al Mediatore per la sottoscrizione digitale del verbale prima della chiusura del procedimento e per il successivo invio alla Segreteria dell'Organismo da parte dello stesso Mediatore.
5. Anche nel caso di incontri in presenza il verbale della mediazione telematica dovrà essere

sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

**6.** La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod.

## **Art. 9 – FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE**

**1.** Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

**2.** In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

**3.** I Mediatori debbono essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara e vengono inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie.

**4.** Il Mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e della competenza indicata dal Mediatore, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti. Nell'assegnazione dell'incarico si potrà procedere in primo luogo a valutare la natura della controversia e di conseguenza ad identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, verrà seguito un ordinario criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà si applicherà il criterio della turnazione fra mediatori di pari grado di competenza.

**5.** Le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla Segreteria il nominativo concordato ed il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti per giustificati motivi non è condivisa dal Responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

**6.** Anche nel caso di nomina del Mediatore su richiesta delle parti, l'Organismo assicura il rispetto dei criteri di turnazione di cui al punto 4.

**7.** In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nomina un altro Mediatore.

**8.** In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore, il Responsabile provvederà alla nomina di un altro Mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.

**9.** Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

**10.** Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs.

28/2010 e s.m.i. e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

**11.** Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

**12.** Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza attenendosi a quanto prescritto dall'art. 10 del presente regolamento.

**13.** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha la facoltà di potersi avvalere di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne direttamente gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del D.P.R. 115/2002 e dal D.M. 182/2002 e succ. mod., salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

## **Art. 10 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DEL MEDIATORE**

**1.** Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone.

**2.** Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione

del procedimento.

**3.** Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del Regolamento dell'Organismo di Mediazione, del Codice Etico, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.. Il Mediatore, inoltre, deve mantenere gli standard qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione, frequentando i corsi di formazione, nonché partecipando ai corsi e/o seminari di aggiornamento svolti da enti di formazione accreditati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.

**4.** Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità ed adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti in lite, obbligandosi altresì a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo ed alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità; di rispettare il regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara; di accettare il compenso previsto dal tariffario; dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy presente sul sito dell'Organismo e di accettarne il contenuto; acconsente al trattamento da parte dell'Organismo dei propri dati personali limitatamente a quanto necessario all'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico".

**5.** In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

**6.** Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

**7.** Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

**8.** Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

**9.** In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

**10.** Il Mediatore deve presentarsi puntualmente agli incontri fissati in modo da consentirne il regolare svolgimento e, in caso di assenza, potrà essere sostituito.

## **Art. 11 – RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo di Conciliazione, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore, e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

## **Art. 12 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi in circostanze particolari di un Mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore).
2. Per lo svolgimento del primo incontro il Mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore l'incontro di mediazione eventualmente nella medesima giornata, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, informando le parti delle ulteriori spese di mediazione.

6. Ogni parte può richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione soltanto a seguito del pagamento delle indennità dovute per il primo incontro di mediazione, e nel caso delle parti chiamate, soltanto a seguito dell'adesione al procedimento.

7. In assenza di concorde volontà delle parti, le richieste di rinvio devono essere motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo di Conciliazione, la Segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai Mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8 bis, c. 5, del D. Lgs. 28/2010 e dall'art. 16, c. 4, del D.M. 150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'art. 41 del D.M. 150/2023.

### **Art. 13 – PROPOSTA DEL MEDIATORE**

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento e qualora disponga degli elementi necessari può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. e pertanto informa che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

3. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

4. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta

ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.

5. Le parti fanno pervenire alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

#### **Art. 14 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del Mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
- d) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto solo digitalmente dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal Mediatore.

7. Il verbale deve essere sottoscritto nell'immediatezza dell'incontro. Le parti ed i loro avvocati collegati da remoto cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme siano apposte senza indugio. In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale redatto e trasmesso dal Mediatore non osta al deposito dello stesso presso la Segreteria dell'Organismo ed alla chiusura del procedimento.

8. Il verbale, che verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti, è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e sarà rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

#### **Art. 15 – VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri

previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

#### **Art. 16 – INDENNITA'**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 e s.m.i. sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito

dell'istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 e s.m.i. maggiorate del 10%, detratti gli importi previsti già versati di cui al precedente punto 4.
8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 e s.m.i. maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'Allegato A) del D.M. 150/2023 e s.m.i., detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.
11. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'Allegato A) al D.M. 150/2023 e s.m.i., si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al D.M. 150/2023 e s.m.i. previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.
14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.
15. Gli importi delle spese e delle indennità dovute all'Organismo ai sensi del D.M. 150/2023 e s.m.i. sono calcolati al netto delle riduzioni e comprensivi degli accessori di legge nel Tariffario allegato al presente regolamento, secondo i criteri sopra richiamati.

#### **Art.17 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., non sono dovute dalla parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei

termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

### **Art. 18 – NORMATIVA**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. ed al D.M. 150/2023 e s.m.i.

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara nella seduta del 3 marzo 2025.*

*PDG Ministero della Giustizia 11/03/2025*